

Direzione: AMBIENTE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12449 **del** 12/10/2021

Proposta n. 36656 **del** 12/10/2021

Oggetto:

AMA s.p.a. - Modifica sostanziale con valenza riesame/rinnovo della Determinazione n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i. - Impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Via di Rocca Cencia, 301 in Amministrazione Giudiziaria (n. 39195/19 Rgnr n. 3588/20 RG GIP - Tribunale di Roma GIP dott. Paolo Andrea Taviano) - Determinazione n. G09599 del 13/08/2020. Punti 2 e 3. Revamping impiantistico. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

OGGETTO: AMA s.p.a. - Modifica sostanziale con valenza riesame/rinnovo della Determinazione n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i. - Impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Via di Rocca Cencia, 301 in Amministrazione Giudiziaria (n. 39195/19 Rgnr n. 3588/20 RG GIP – Tribunale di Roma GIP dott. Paolo Andrea Taviano) – Determinazione n. G09599 del 13/08/2020. Punti 2 e 3. Revamping impiantistico. Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio.
- la L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002,
- n.1 e s.m.i.;

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione Regionale Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n.G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale Ambiente, tra cui l'Area Autorizzazione Integrita Ambientale competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”;
- con la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021, in corso di registrazione presso l'ufficiale rogante regionale, è stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.
D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75	Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88
Cessazione della qualifica di rifiuto	Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto	Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77	Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021	Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105,
---	--

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18/01/2012
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Proposta di deliberazione Consiliare concernente: Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.	D.C.R.L. n.8 del 24/07/2013
Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	DGR n. 13 del 19/01/2021

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014. prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i. con cui la Regione Lazio rilasciava l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad AMA S.p.A. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), C.F. e P.IVA 05445891004 con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 – 00142 Roma per l'impianto integrato

per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), Via Rocca Cencia, 301;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09599 del 13/08/2020 dal titolo “*AMA S.p.A. – Rocca Cencia. Riesame Autorizzazione integrata ambientale n. B2519 del 31/03/2011 e s.m.i., ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi*”;

VISTE le prescrizioni n.2 e n. 3 della suddetta Determinazione Dirigenziale n.G09599 del 13/08/2020:

- ...
2. *di prescrivere la presentazione entro 60 giorni di un progetto (dotato di cronoprogramma e modalità di realizzazione che consenta la contestuale attività dell'impianto) di separazione fisica (evitando dunque l'attuale commistione tra le due attività) all'interno dell'impianto delle aree di stoccaggio in ingresso del rifiuto urbano indifferenziato tra quello destinato a trasfereza e quello destinato a trattamento, garantendo un utilizzo dello stesso esclusivamente in ambienti confinati e posti in depressione. Tale progetto sarà oggetto di approvazione e di modifica dell'atto autorizzativo;*
 3. *di prescrivere un revamping impiantistico dell'impianto di trattamento meccanico biologico tale da renderlo conforme ed adeguato al trattamento del rifiuto urbano indifferenziato nel rispetto delle MTD di settore, garantendo le percentuali di rendimento prescritte dalla normativa. A tal fine la società dovrà produrre entro 60 giorni dalla presente determinazione un consistente progetto di revamping dotato di cronoprogramma degli interventi e di compartimentazione degli stessi senza interrompere del tutto la funzionalità dell'impianto. Tale progetto sarà oggetto di approvazione e di modifica dell'atto autorizzativo;*
- ...

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 908604 del 23/10/2020 in riscontro all'ispezione ARPA Lazio del 21/09/2020 ha sollecitato AMA s.p.a. e l'Amministrazione Giudiziaria alla presentazione del progetto di revamping suddetto;
- l'Amministrazione Giudiziaria ai fini della presentazione del progetto preliminare di revamping con nota acquisita al prot. n. 1046740 del 01/12/2020 ha richiesto un tavolo tecnico;
- con nota prot. n. prot. n. 1099227 del 16/12/2020 la Regione Lazio ha convocato il tavolo tecnico richiesto per il 21/12/2020;
- in data 21/12/2020 (il cui verbale con gli esiti è stato trasmesso con nota prot. n. 1123930 del 22/12/2020) si è tenuto alla presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Giudiziaria e di AMA s.p.a. il tavolo tecnico suddetto nel quale è stato presentato un progetto preliminare dell'impianto e discusse alcune modifiche allo stesso. Nella stessa sede su esplicita richiesta dell'Amministrazione Giudiziaria, *AMA S.p.a. nella persona dell'Amministratore Unico...* ha confermato *...la necessità di eseguire gli interventi indicati nel progetto presentato dall'Amministrazione Giudiziaria e richiesto dal riesame dell'AIA dato che la previsione di rilocalizzazione dell'impianto TMB in altra sede e la trasformazione dell'impianto in impianto di sola valorizzazione della frazione secca sono previsti nel medio periodo (non*

prima di 3/4 anni) e, in ogni caso, gli interventi previsti sull'impianto sono pensati per essere riutilizzati sia per il nuovo impianto TMB (i nuovi macchinari potranno essere smontati e ricollocati nella nuova sede) sia per l'impianto di valorizzazione (gli interventi sull'impianto soprattutto per la fase di pretrattamento, la trasferimento e gli stoccaggi sono pensati anche per la futura configurazione dell'impianto di trattamento della sola frazione secca);

- in data 20/01/2021 come indicato nello stesso verbale del 21/12/2020 si è svolto un secondo incontro con l'Amministrazione Giudiziaria e AMA s.p.a. nel quale è stata consegnata una nuova documentazione preliminare aggiornata con quanto discusso in riunione e nuovamente sollecitata dall'Autorità Competente la presentazione del progetto definitivo visto il tempo intercorso;
- con nota prot. n. 18853 del 05/03/2021, acquisita al prot. n. 207502 del 08/03/2021 AMA s.p.a. ha presentato istanza di modifica sostanziale in ottemperanza alle prescrizioni 2) e 3) della determinazione n. G09599 del 13/08/2020 di riesame AIA dell'impianto di trattamento meccanico Biologico di Rocca Cencia, comprensiva della documentazione prevista ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo a completamento del riesame già concluso con la precedente determinazione n. G09599 del 13/08/2020;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 271877 del 29/03/2021 inviata ad AMA s.p.a. e per conoscenza agli altri Enti invitati, l'Amministrazione Giudiziaria di Rocca Cencia ha indicato che *... il deposito dell'istanza di modifica sostanziale, corredata dal relativo progetto di revamping, frutto di un intenso lavoro tecnico ha confermato e reso evidente "rebus sic stantibus" quanto segnalato dagli enti preposti ai controlli ed evidenziato nel decreto di sequestro poi riscontrato dall'amministrazione giudiziaria. Pertanto, si è in attesa dell'inizio e di una rapida conclusione della conferenza di servizi per eseguire, senza indugio, gli interventi programmati finalizzati alla risoluzione delle criticità esistenti che se non realizzati in tempi brevissimi potrebbero imporre la chiusura dell'impianto stesso...*
- con nota prot. n. 25292 del 29/03/2021, acquisita al prot. n. 274583 del 29/03/2021, AMA spa ha sollecitato l'avvio del procedimento in oggetto comunicando che qualora non venisse avviato il procedimento, data la scadenza dell'AIA...*a partire dalla giornata di domani 30 marzo procederà al blocco dei conferimenti dei rifiuti provenienti dalla raccolta su territorio, al fine di poter concludere le operazioni di trattamento entro le ore 24 del 30 marzo p.v. sulle quantità sino ad allora in giacenza... Appare superfluo evidenziare la gravità della situazione che verrebbe a generarsi sull'intero territorio cittadino sotto il profilo igienico sanitario causato dalla mancata raccolta dei rifiuti...*
- con successiva nota prot. n. 25415 del 29/03/2021, acquisita al prot. n. 275374 del 29/03/2021 AMA s.p.a. nel richiamare il contenuto e le richieste delle precedenti note ha evidenziato che *...in assenza di tali provvedimenti volti a garantire la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio - territorio di Roma Capitale ed essendo di conseguenza impossibilitata a raccogliere e a far trattare le quantità sopra indicate, sarà costretta per la situazione che si verrà a creare, a denunciare alla Procura della Repubblica di Roma che ci legge per conoscenza:*
... ii. sia gli organi amministrativi preposti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Lazio per la mancata messa in atto delle soluzioni in loro potere...

- con nota prot. n. 276011 del 29/03/2021 la Regione Lazio ha dunque avviato il procedimento ai sensi degli artt. 29-*quater* e 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comunicando che tutta la documentazione inerente il procedimento, compresa la documentazione tecnica consegnata con l'istanza, è e sarà pubblicata al seguente spazio web dedicato all'istanza in argomento:
<https://regionelazio.box.com/v/AMARoccacencia010-2021>
- al procedimento sono stati invitati i seguenti Enti:
 - Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV
 - Roma Capitale - Sig.ra Sindaca, Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinanti, Servizio Valutazioni Ambientali
 - ASL Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Pre.S.A.L. - Servizio S.I.S.P.
 - ARPA LAZIO – Sezione di Roma Sezione Provinciale di Roma - Unità AIA e VIA
 - ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori
- entro i 15 giorni indicati dall'art. 29-*quater* comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (avvenuta pubblicazione comunicata il 12/04/2021) è stata pubblicata sul sito web regionale al link http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=aia assegnandole il codice pratica 010-2021;
- con la medesima nota prot. n. 276011 del 29/03/2021 è stata convocata la prima seduta di conferenza di servizi per il giorno 27/04/2021;
- con note prot. n. 362061 del 22/04/2021, n. 364813 del 22/04/2021 e n. 373545 del 27/04/2021, è stata data risposta ad una serie di richieste di partecipazione pervenute a mezzo email e pec, da parte di comitati e/o associazioni relativamente alla conferenza dei servizi accordando la possibilità di poter presenziare in qualità di uditori come previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 27/04/2021 si è tenuta la seduta di conferenza di servizi, svoltasi in modalità telematica, in conseguenza delle misure di distanziamento sociale adottate dal governo per far fronte all'emergenza Covid-19, nella quale sono intervenuti la Regione Lazio Area A.I.A. e Area Rifiuti, la Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e l'ASL Roma 2, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione Giudiziaria e di AMA s.p.a. Nella stessa seduta vengono richiamate e acquisite alcune note, osservazioni da parte di assessorati, associazioni, comitati, cittadini, ecc.. oltre che richieste integrazioni/chiarimenti rispetto alla documentazione consegnata;
- con nota prot. n. 382588 del 29/04/2021 viene comunicata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, l'avvenuta pubblicazione sul box regionale del verbale della conferenza del 27/04/2021 condiviso ed approvato dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti e presenti nel corso della stessa conferenza, nonché di tutti i pareri e note pervenute e richiamate;
- successivamente alla conferenza di servizi del 27/04/2021 risultano pervenuti le seguenti note/pareri da parte degli Enti convocati prontamente pubblicati sul box regionale dedicato all'istanza i seguenti pareri:
 - nota prot. n. 65179 del 29/04/2021, acquisita al prot. n. 386252 del 30/04/2021 della Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette" contenente richiesta chiarimenti e integrazioni;

- nota ASL Roma 2, acquisita al prot. n. 395156 del 04/05/2021 richiedente integrazioni;
 - nota Roma Capitale prot. n. 37030 del 07/05/2021, acquisita al prot. n. 411379 del 07/05/2021 in cui si specifica la richiesta di V.I.A. già contenuta nel verbale della conferenza del 27/04/2021;
 - nota Roma Capitale prot. n. 39506 del 14/05/2021, acquisita al prot. n. 435066 del 14/05/2021 di nomina del rappresentante unico per Roma Capitale (atto n. RA/26748 del 12/05/2021);
 - parere favorevole dell'Area Rifiuti della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti prot. n. 465413 del 26/05/2021
 - nota ARPA Lazio prot. n. 36508 del 03/06/2021, acquisita al prot. n. 494526 del 04/06/2021 richiedente chiarimenti e integrazioni al fine di una valutazione completa e conclusiva.
- con nota prot. n. 547706 del 22/06/2021 la Regione Lazio ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul box regionale di tutti i pareri suddetti pervenuti e sollecitato l'Amministrazione Giudiziaria e la società AMA S.p.a. in indirizzo ad integrare la documentazione fornita in risposta a quanto emerso in conferenza e a tutti i pareri resi dagli Enti coinvolti nella conferenza, al fine di poter proseguire con il procedimento in oggetto;
 - con note prot. n. QL 51315 del 23/06/2021 dell'Assessorato ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale, acquisita al prot. n. 553763 del 24/06/2021 e prot. n. QL51982 del 25/06/2021 del Dipartimento Tutela Ambiente acquisita al prot. n. 569309 del 30/06/2021 il Comune di Roma Capitale che quanto rappresentato da Codesto Comune nella conferenza di servizi del 27/04/2021 e specificato nella successiva nota prot. n. 37030 del 07/05/2021, acquisita al prot. n. 411379 del 07/05/2021 *...non costituisce parere nell'ambito del procedimento AIA da intendere sospeso fino alla pronuncia di accoglimento e/o rigetto della medesima...* sollecitando dunque una risposta rispetto a quanto rappresentato relativamente, in particolare, all'assoggettamento preliminare a V.I.A. per l'istanza in oggetto presentata da AMA s.p.a.;
 - con nota prot. n. 656325 del 29/07/2021 la Regione Lazio ha riscontrato la richiesta di Roma Capitale, indicando che:
...
Il progetto di revamping proposto dalla società AMA s.p.a. (società partecipata al 100% da Codesto Comune) per il tramite dell'attuale Amministrazione Giudiziaria nel procedimento in oggetto non comporta aumenti di impatti sulle matrici ambientali, nè aumenti delle quantità dei rifiuti trattati nè delle loro caratteristiche, mirando a ridurre gli impatti, così come richiesto da tutti gli enti di controllo e nello stesso decreto di sequestro dell'Autorità giudiziaria.
Peraltro l'applicazione di una procedura di VIA per il progetto di revamping (che come indicato da Codesto Comune non metterebbe in discussione l'opzione zero ovvero la localizzazione dell'impianto, bensì esclusivamente la rivalutazione delle prescrizioni già oggetto della procedura di riesame scaturita nella Determinazione G09599/2020, già effettuata), richiesto espressamente dall'autorità giudiziaria, allungherebbe esclusivamente i tempi per approvare e successivamente mettere in esercizio un siffatto miglioramento impiantistico, allungando di fatto anche la realizzazione di tutte le mitigazioni a tutti gli impatti che l'impianto ha generato e genera sull'ambiente circostante.
Ferma restando dunque la necessità di revisionare, aggiornare l'impianto attraverso il progetto presentato al fine di ottemperare a tutte le prescrizioni e quindi limitare tutte le

criticità evidenziate sull'impianto che hanno portato al sequestro e all'attuale amministrazione giudiziaria (emissioni in atmosfera, odorigene, acustiche, ecc.), non rileva da quanto evidenziato da Codesto Comune che sussistano elementi di fatto e di diritto che richiedano di sottoporre preliminarmente la richiesta di revamping dell'impianto in esame disposta dall'Autorità Giudiziaria e dall'esito del procedimento di riesame di cui alla Determinazione n. G09599/2020 ad una V.I.A. Ex post.

...

- con nota prot. n. 57976 del 23/07/2021, acquisita al prot. n. 642017 del 23/07/2021, AMA s.p.a. ha consegnato i documenti di risposta alle richieste pervenute nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/04/2021 e successive comunicazioni;
- il Comune di Roma Capitale con nota prot. n. 61160 del 28/07/2021, acquisita al prot. n. 654768 del 28/07/2021, ad ulteriore richiesta integrativa fuori termine ha inviato il contributo del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale prot. n. QI 129954 del 14/07/2021 relativo ad integrazioni (dichiarazione asseverata) ai fini della verifica di fattibilità edificatoria del nuovo edificio per l'attività di trasferimento da realizzare in un'area attualmente libera e adiacente all'impianto TMB (lato uscita balle scarti), sulla quale sorgeva un complesso edilizio riconducibile ad un insediamento impiantistico preesistente, in parte demolito (intervento di demolizione e ricostruzione);
- con nota prot. emergenziale n. GR3008-000024 del 09/08/2021 la Regione Lazio ha dunque convocato la seduta decisoria della Conferenza di Servizi per il giorno 14/09/2021;
- con nota prot. n. 714609 del 13/09/2021, è stata data risposta ad una serie di richieste di partecipazione pervenute a mezzo email e pec, da parte di comitati e/o associazioni relativamente alla conferenza dei servizi accordando la possibilità di poter presenziare in qualità di uditori come previsto dalla L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 14/09/2021 si è tenuta la seduta decisoria di conferenza di servizi, svoltasi in modalità telematica, in conseguenza delle misure di distanziamento sociale adottate dal governo per far fronte all'emergenza Covid-19, nella quale sono intervenuti la Regione Lazio Area A.I.A., la Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione Giudiziaria e di AMA s.p.a.;
- nell'ambito della conferenza vengono richiamate le note/pareri già acquisiti e elencati i seguenti pareri definitivi pervenuti dagli Enti convocati:
 - ARPA Lazio – nota prot. n. 59184 del 13/09/2021, acquisita al prot. n. 713334 del 13/09/2021, con cui viene espresso parere sul PMeC ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. contenente una serie di indicazioni per l'aggiornamento dello stesso e prescrizioni da riportare nell'atto autorizzativo su valutazione dell'Autorità Competente;
 - Città Metropolitana di Roma Capitale – nota prot. n. 134192 del 13/09/2021, acquisita al prot. n. 714573 del 13/09/2021 con cui viene espresso parere favorevole con prescrizioni;

- Roma Capitale evidenzia alcune criticità, indicate anche nel parere di ARPA Lazio, di cui si dà conto nello stesso verbale di conferenza e preannuncia parere contrario rispetto al progetto di revamping presentato, come riportato nella Determinazione Dirigenziale n. QL/1362/2021 del 14/09/2021 e relativi allegati, trasmessa con pec acquisita al prot. regionale n. 716385 del 14/09/2021, con cui viene espresso parere negativo e indicate eventuali prescrizioni nel caso di rilascio del provvedimento di rinnovo/riesame richiesto da AMA s.p.a.;
 - l'Area A.I.A. regionale evidenzia che le integrazioni fornite dalla società risultano esaustive in merito a quanto rappresentato in sede di conferenza di servizi del 27/04/2021 ed esprime un parere favorevole con prescrizioni.
- AMA s.p.a. in riscontro alla suddetta nota del Comune Roma Capitale nota prot. n. 61160 del 28/07/2021, acquisita al prot. n. 654768 del 28/07/2021, pervenuta fuori termine che allegava la nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale, con prot. n. 70189 del 13/09/2021 ha consegnato una relazione di fattibilità dell'impianto, con ricostruzione della cronistoria del sito impiantistico e della sua evoluzione. Nella suddetta nota come indicato nella conferenza del 14/09/2021 dalla stessa AMA s.p.a. *...è stato dato riscontro delle volumetrie esistenti in varie fasi della vita del sito e del fatto che la proposta progettuale attuale viene inquadrata come recupero di volumetrie esistenti, rimodulandole alle esigenze di cui alle prescrizioni dell'AIA vigente in merito alla separazione fisica delle operazioni di trasferimento.*
La relazione da evidenza dei parametri edificabili sia rispetto alle volumetrie esistenti sia rispetto alle previsioni urbanistiche, ma si ricorda che il progetto di realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio e trasferimento a servizio degli impianti di trattamento meccanico e biologico "TMB è inserito nell'ambito autorizzativo di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e che in caso di approvazione, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" ...;
 - in conclusione del verbale della conferenza decisoria del 14/09/2021 la Regione Lazio in qualità di Autorità Competente *...preso atto dei pareri espressi dalle amministrazioni invitate, del parere ARPA Lazio ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, tenuto conto delle posizioni prevalenti e che a norma dell'art. 14-ter, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, ritiene di poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta per il procedimento in oggetto relativamente al revamping impiantistico del TMB AMA s.p.a. di Rocca Cencia, Roma Capitale. Si procederà all'emissione della Determinazione di chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale verranno richieste le integrazioni documentali finalizzate all'emissione del provvedimento così come richiesto nei pareri pervenuti e dalle valutazioni dell'autorità competente.;*
 - con nota prot. n. 732146 del 16/09/2021 viene data comunicazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento dell'avvenuta pubblicazione sul box regionale del verbale della conferenza decisoria del 14/09/2021 condiviso ed approvato dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti e

presenti nel corso della stessa conferenza, nonché di tutti i pareri e note pervenute e richiamate;

- con nota prot. n. 65801 del 08/10/2021, acquisita al prot. n. 808204 del 08/10/2021, è pervenuta integrazione al parere ARPA Lazio prot. n. 59184 del 13/09/2021 in cui si comunica *...che la documentazione tecnica integrativa prodotta dal Proponente in merito all'inquinamento acustico riscontra in modo idoneo le richieste dell'Agenzia e pertanto si ritiene esaustiva...*;

PRESO ATTO di quanto emerso nelle Conferenze dei servizi e dei pareri degli enti coinvolti;

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione istruttoria allegata al presente atto e di concludere **POSITIVAMENTE** con prescrizioni, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi relativamente al procedimento presentato dalla società AMA s.p.a. di *Modifica sostanziale con valenza riesame/rinnovo della Determinazione n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i. - Impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Via di Rocca Cencia, 301 in Amministrazione Giudiziaria (n. 39195/19 Rgnr n. 3588/20 RG GIP – Tribunale di Roma GIP dott. Paolo Andrea Taviano) – Determinazione n. G09599 del 13/08/2020. Punti 2 e 3. Revamping impiantistico*;
2. di disporre che la Società provveda a presentare documentazione aggiornata e armonizzata, completa di tutte le integrazioni precedentemente presentate e che tenga conto di quanto disposto dalle risultanze della allegata relazione istruttoria e dello schema analitico di confronto tra le prescrizioni/indicazioni di ARPA Lazio e quanto emerso in conferenza di servizi;
3. successivamente al ricevimento dell'aggiornamento della documentazione verrà emessa la determinazione dirigenziale di modifica dell'A.I.A. n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i. con valenza di riesame rinnovo di cui al punto 1.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.L. e verrà notificato all'Amministrazione Giudiziaria dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Via di Rocca Cencia, 301, ad AMA s.p.a., e trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL Roma 2, Dipartimento di Prevenzione Servizio Pre.S.A.L. e Servizio S.I.S.P., ad ARPA Lazio sezione di Roma e Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Allegato 1

Istruttoria della documentazione e pareri

A) DOCUMENTAZIONE

Ai fini della presente istruttoria è stata esaminata la seguente documentazione:

1) Documentazione prodotta dalla AMA s.p.a.:

Documentazione presentata in data 08/03/2021

CODICE	DESCRIZIONE
AMARC AIA	Domanda modifica sostanziale AIA
	Attestazione di pagamento tariffa istruttoria
	Tariffa istruttoria
	Documento di riconoscimento
AMARC AIA	Elenco della documentazione
AMARC AIA Schede A - Informazioni generali	
AMARC AIA Schede B - Dati e notizie sull'impianto attuale	
AMARC AIA Schede B - Rifiuti	
AMARC AIA	Allegati Scheda B Rifiuti
AMARC AIA Schede C - Dati e notizie sull'impianto da autorizzare	
AMARC C00 Allegato C 6	Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare
AMARC C05 Allegato C 7	Nuovo schema a blocchi
AMARC C06 Allegato C 8	Nuova planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica
AMARC C07 allegato C 9	Nuova planimetria dei punti di emissione e di trattamento e degli scarichi in atmosfera

AMARC C08 Allegato C 10	Nuova planimetria reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
AMARC C09 Allegato C 11	Nuova planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
AMARC C01	Nuova planimetria superfici impianto
AMARC C02	Nuovo Impianto di trasferimento - Piante, prospetti e sezioni
AMARC C03.a	Nuovo layout linea pretrattamento - Pianta
AMARC C03.b	Nuovo layout linea pretrattamento - Sezioni
AMARC C03.c	Nuovo layout biostabilizzazione - Pianta
AMARC C03.d	Nuovo layout biostabilizzazione - Sezione trasversale
AMARC C03.e	Nuovo layout biostabilizzazione - Sezione longitudinale
AMARC C03.f	Nuovo layout raffinazione - Pianta
AMARC C03.g	Nuovo layout raffinazione - Sezioni trasversali
AMARC C03.h	Nuovo layout raffinazione - Sezioni longitudinali
AMARC C04	Nuovo diagramma tecnologico
AMARC C10	Nuova planimetria reflui provenienti dalle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
AMARC C11	Nuova planimetria rete aria
AMARC C12	Nuovo schema trattamento aria
AMARC AIA	Schede D - Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali
AMARC AIA	Schede E - Piano di Monitoraggio e Controllo
	Cronoprogramma del progetto

2) Sintesi del progetto e delle modifiche presentate

Il progetto presentato relativo all'adeguamento tecnico (revamping) disposto dell'impianto TMB esistente così come riportato negli elaborati progettuali si riferisce a 10 differenti interventi di seguito specificati (denominati tecniche):


- Tecnica 1: adozione di nuovi vagli di selezione meccanica aventi dimensioni delle maglie variabili, finalizzata ad incrementare la frazione destinata a recupero (CSS) e conseguente riduzione della produzione di scarti pesanti;
- Tecnica 2: adozione di un nuovo sistema di separazione della frazione leggera/pesante proveniente dall'operazione di vagliatura meccanica, finalizzata ad aumentare l'efficienza e l'efficacia di separazione della frazione destinata a recupero (CSS);

- Tecnica 3: inserimento di un ulteriore trituratore esterno per la riduzione della pezzatura del CSS, finalizzato a supportare l'incremento del flusso di CSS con conseguente aumento della flessibilità nella produzione di CSS tritato e/o in balle;
- Tecnica 4: nuovo layout dei nastri trasportatori nelle linee di pre-trattamento finalizzata a supportare il funzionamento dei nuovi impianti/macchinari, con conseguente incremento dell'efficienza di trattamento;
- Tecnica 5: realizzazione di un nuovo sistema di tubazioni delle platee dei bacini di biostabilizzazione, finalizzato a migliorare le condizioni aerobiche della frazione organica da biostabilizzare con conseguente incremento della qualità della frazione organica stabilizzata in termini di indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP);
- Tecnica 6: trattamento differenziato del processo di stabilizzazione con messa in serie dei bacini di biostabilizzazione con frapposizione di vagliatura intermedia, finalizzato al miglioramento delle condizioni aerobiche della frazione organica putrescibile con conseguente incremento della qualità della FOS in termini di indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP);
- Tecnica 10: adeguamento del sistema di ventilazione che prevede la realizzazione di un sistema di ricircolo interno dell'aria e di una nuova linea di immissione/captazione per l'edificio trasferimento, da connettere al preesistente impianto attraverso un gruppo depolverante;

Realizzazione di un nuovo impianto per le attività di stoccaggio dei prodotti provenienti dal TMB e dal VRD e di un nuovo edificio presso il quale svolgere l'attività di trasferimento dei rifiuti indifferenziati, come da elenco delle tecniche proposte:

- Tecnica 7: realizzazione di un nuovo edificio (in un'area attualmente libera e adiacente all'impianto TMB, sulla quale sorgeva un complesso edilizio riconducibile ad un insediamento impiantistico preesistente, in parte demolito, intervento urbanistico e edilizio di demolizione e ricostruzione) presso il quale effettuare l'attività di trasferimento, finalizzata ad eliminare l'interferenza con l'operazione di conferimento e movimentazione di materiale presso la ricezione del TMB, e conseguente miglioramento del quadro emissivo in atmosfera;
- Tecnica 8 e 9: realizzazione di due nuove aree scoperte sotto tettoia, adibite allo stoccaggio di CSS, scarti pesanti, ferromagnetici e scarti del VRD, finalizzata alla riduzione delle interferenze con le altre attività di impianto (movimentazione rifiuti, conferimento presso VRD, stoccaggio, caricamento rifiuti, etc.), teso quindi a migliorare la gestione degli stoccaggi.

Il nuovo schema a blocchi (a seguito degli interventi di revamping da effettuare) che rappresenta il rendimento impiantistico dell'impianto anche con riferimento a quanto previsto per tale tipologia impiantistica è riportato di seguito:



Sono previste inoltre modifiche al sistema di ventilazione generale dell'impianto al fine di rispondere alle seguenti esigenze:

- Fornire adeguata ventilazione e ricambi di aria alle volumetrie connesse con l'edificio della nuova trasferenza;
- Presentare una ragionevole proposta per consentire l'incremento a quattro (4) ricambi ora in specifiche aree dell'impianto dove risulti 'effettivamente necessario'.


Con particolare riferimento a tale aspetto si segnala che la società ha evidenziato che:

Il mantenimento del quadro emissivo autorizzato, come prescritto da AIA, non rende possibile aumentare la depressione complessiva o parziale degli edifici, intendendo con essa l'aumento dell'ingresso di aria fresca. Aumentare la depressione con ingresso di aria fresca in un ambiente senza modificare il quadro emissivo, comporta di dover parimenti ridurre la depressione in un altro ambiente"

"L'aggiunta del nuovo edificio trasferenza e stoccaggi, per ottemperare alla prescrizione di separazione della trasferenza dalla attuale ricezione, comporta, per il mantenimento della depressione dello stesso, la diminuzione della depressione in uno degli altri edifici per compensare tale aumento"

"La pratica del ricircolo dell'aria da un edificio a minore carico ad uno a maggior carico permette l'aumento dei ricambi, migliorando il lavaggio e quindi le condizioni ambientali interne, ma non permette di superare i vincoli degli enunciati precedenti, pur contribuendo a ridurre l'aumento complessivo del quadro emissivo"

Si è ritenuto pertanto di indicare nella riunione tecnica del 21/12/2020 quanto segue. *In merito alla prescrizione sui ricambi d'aria, si chiede ai tecnici di AMA S.p.a e dell'Amministrazione Giudiziaria di presentare una proposta di trattamento delle aree per gli ambienti confinati da sottoporre al vaglio dei tecnici del Comune di Roma Capitale e di ARPA Lazio al fine di consentire il trattamento richiesto (4 ricambi ora), nelle aree ove risulta effettivamente necessario, mantenendo il quadro emissivo finale, dopo gli interventi di modifica, nei limiti di quello attuale.*



Confronto tra schema attuale e nuovo schema di ricambi d'aria previsti nei vari ambienti dell'impianto

Tale soluzione consente il trattamento richiesto (4 ricambi ora) nelle specifiche aree sotto elencate:

- Ricezione esistente;
- Bussola di conferimento della nuova trasfereza;
- Nuova trasfereza.

La ricezione e la trasfereza per la loro intrinseca modalità operativa, sono caratterizzate dalla presenza e dall'accumulo del materiale fresco conferito ed in attesa di trattamento o trasferimento; nella bussola di carico, invece, pur non essendo previsto accumulo di materiale, le operazioni di scarico dovranno necessariamente effettuarsi con i portoni aperti, e pertanto non è possibile prevedere una separazione fisica, fissa e costante, con il fosso della trasfereza.

La seguente tabella evidenzia le differenze tra lo stato attuale e quello di progetto:

Edificio	Volume	PRIMA		DOPO	
		Portata aspirata	Ricambi effettivi	Portata aspirata	Ricambi effettivi
	m ³	m ³ /h	vol/h	m ³ /h	vol/h
RICEZIONE	21.312	72.500	3.4	85.000	4
SELEZIONE PRODUZIONE	E 27.106	92.500	3.4	92.500	3.4
RAFFINAZIONE	10.738	25.000	2.3	25.000	2.3
IGIENIZZAZIONE	64.064	220.000	3.4	220.000	3.4
BUSSOLA CONFERIMENTO	DI 4.908	-	-	20.500	4
TRASFERENZA	18.635	-	-	80.000	4.3

Per quanto riguarda l'attività di trasfereza del rifiuto urbano indifferenziato, la stessa attualmente avviene all'interno dell'area ricezione, dove tale materiale viene prelevato da uno specifico mezzo d'opera (escavatore gommato con benna a polipo) e caricato all'interno di idonei veicoli. Per tale motivo, poiché la ricezione è il luogo adibito allo svolgimento delle attività di conferimento, movimentazione e avvio al trattamento meccanico biologico del rifiuto, la sovrapposizione con l'attività di trasfereza instaura un'interferenza tra attività che, oltre a ridurre l'efficienza, contribuisce ad aumentare il rischio di incidente.

La società ha dunque previsto nel progetto la realizzazione del nuovo impianto di trasfereza a servizio del sistema integrato di Rocca Cencia che consenta la delocalizzazione di tale attività e dunque di eliminare qualsiasi forma di interferenza con le succitate operazioni.

L'impianto si colloca in un'area attualmente libera e adiacente all'impianto TMB (lato uscita balle scarti), sulla quale sorgeva un complesso edilizio riconducibile ad un insediamento impiantistico preesistente, in parte demolito (intervento di demolizione e ricostruzione). Il perimetro dell'area di intervento è assimilabile ad un rettangolo di circa 92 m x 61 m per un totale approssimato di mq 5.552 di superficie.

Infine con le tecniche 8 e 9 vengono razionalizzate e meglio separate le attività di stoccaggio in uscita del materiale, più specificatamente:

- con la tecnica 8 si prevede di realizzare una copertura esterna (tettoia) al di sotto della quale vengono depositati gli scarti pesanti ed il CSS (entrambi in balle) provenienti dalla limitrofa sezione di pressatura del TMB. Attraverso muletti a forche, lo stoccaggio delle balle avviene in prossimità di un muro di contenimento posto in corrispondenza di uno dei due lati lunghi della copertura. Tale soluzione, oltre a rappresentare una barriera di protezione da eventuali crolli dello stoccaggio (fermo restando il rispetto delle modalità di posizionamento reciproco delle balle, compreso il limite massimo dell'altezza di impilaggio), consente di disporre della

restante superficie attraverso la quale mezzi d'opera, come ad esempio escavatori gommati con benna, possono effettuare le operazioni di caricamento dei veicoli destinati al trasporto presso impianti terzi;

- con la tecnica 9 si prevede di realizzare una copertura esterna (tettoia), attigua alla precedente, dove vengono posizionati cassoni metallici (scarrabili) di capienza compresa tra 20 e i 40 mc, in grado di contenere separatamente gli scarti provenienti dalle operazioni di selezione del VRD ed i ferromagnetici dal TMB e dal VRD. La copertura è stata pensata per consentire sia ai veicoli adibiti al trasporto degli scarrabili, sia ai mezzi d'opera, di effettuare in sicurezza tutte le manovre necessarie al prelievo e al deposito dei contenitori metallici, ovvero il conferimento del materiale sfuso da stoccare.

Le tipologie e i quantitativi massimi di rifiuti autorizzati all'impianto nonché i codici EER autorizzati restano tutti quelli già autorizzati all'impianto con l'A.I.A. n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i.

I tempi di realizzazione di tutto l'intervento di revamping previsto sono indicati in circa 7 mesi come da cronoprogramma allegato al progetto.

3) Documentazione integrativa prodotta dalla AMA s.p.a. a seguito di quanto emerso in conferenza di servizi e nelle richieste integrazioni/osservazioni pervenute:

Documentazione presentata in data 23/07/2021

CODICE	REVISIONE	DESCRIZIONE
AMARC	Nuovo elaborato	Risposte a chiarimenti CdS n. 010_2021
AMARC AI. 1	Nuovo elaborato	Rispondenza alle BAT e BREFs
AMARC AI. 3	Nuovo elaborato	Piano di Emergenza Interno
AMARC AI. 4	Nuovo elaborato	Rispondenza alla C.M. n. 1121 2019
AMARC AI. 5	Nuovo elaborato	Piano gestione terre e rocce
AMARC AIA	Revisione luglio '21	Elenco della documentazione
AMARC AIA	Revisione luglio '21	Schede A - Informazioni generali
AMARC AI. 2 Allegato A 22	Nuovo elaborato	Certificato Prevenzione Incendi
AMARC AIA	Revisione luglio '21	Schede B - Dati e notizie sull'impianto attuale
AMARC AIA	Revisione luglio '21	Schede B - Rifiuti
AMARC AIA	Revisione luglio '21	Schede C - Dati e notizie sull'impianto da autorizzare
AMARC C06 Allegato C 8	Revisione luglio '21	Nuova planimetria approvvigionamento e distribuzione idrica
AMARC C07 allegato C 9	Revisione luglio '21	Nuova planimetria dei punti di emissione e di trattamento e degli scarichi in atmosfera
AMARC C08 Allegato C 10	Revisione luglio '21	Nuova planimetria reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
AMARC C09 Allegato C 11	Revisione luglio '21	Nuova planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
AMARC C01	Revisione luglio '21	Nuova planimetria superfici impianto

AMARC C02	Revisione luglio '21	Nuovo impianto di trasferimento - Piante, prospetti e sezioni
AMARC C10	Revisione luglio '21	Nuova planimetria reflui provenienti dalle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti
AMARC C10.a	Nuovo elaborato	Nuova planimetria reflui provenienti dai percolati dei bacini di biostabilizzazione
AMARC C10.b	Nuovo elaborato	Nuova planimetria reflui provenienti dagli scrubber
AMARC C10.c	Nuovo elaborato	Nuova planimetria reflui provenienti dalle acque di irrorazione del biofiltro
AMARC C11	Revisione luglio '21	Nuova planimetria rete aria
AMARC C11.a	Nuovo elaborato	Planimetrie rete aria ante e post operam
AMARC C12	Revisione luglio '21	Nuovo schema trattamento aria
AMARC C13.a	Nuovo elaborato	Planimetria generale aree di scavo
AMARC C13.b	Nuovo elaborato	Planimetria scavi - Ubicazione e sezioni di scavo
AMARC C14 Allegato C 12	Nuovo elaborato	Nuova planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine delle sorgenti sonore
AMARC AIA	Revisione luglio '21	Schede D - Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali
AMARC Al. 6 Allegato D 8	Nuovo elaborato	Identificazione rumore - Valutazione previsionale di impatto acustico
AMARC AIA	Revisione luglio '21	Schede E - Piano di Monitoraggio e Controllo

B. SINTESI DEI PARERI PERVENUTI E DI QUANTO EMERSO DURANTE LA CONFERENZE DEI SERVIZI

Verbali delle conferenze dei servizi

B.1 Sintesi Verbale del 27/04/2021

[...]

ASL Roma 2

La rappresentante dell'ASL evidenzia quanto rilevato in un sopralluogo effettuato presso il sito di Rocca Cencia nel 2019 dove furono rilevate carenze di carattere gestionale. Il sopralluogo fu necessario a seguito delle tante evidenze da parte dei cittadini residenti relativamente a molestie olfattive anche a distanze rilevanti dall'impianto. All'atto del sopralluogo si evidenziarono diverse carenze impiantistiche gestionali e tecniche dell'impianto che causavano le forti molestie olfattive evidenziate. In particolare i portoni risultavano aperti e vi erano i portoni dell'impianto guasti in attesa di manutenzione da giorni. Alla luce di ciò la ASL richiede la possibilità per il nuovo impianto TMB progettato (oltre che per il nuovo fabbricato dedicato alla trasferimento), relativamente ai conferimenti di prevedere delle bussole telescopiche di conferimento atte a permettere l'attività di conferimento del rifiuto in zone chiuse in depressione, dato che uno degli elementi di maggiore criticità si genera proprio in questa fase di attività presso l'impianto.

[...]

Città Metropolitana di Roma Capitale

La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di presentare osservazioni in merito alle emissioni in atmosfera e all'applicazione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti. In

particolare chiede alla AMA di dare evidenza dell'avvenuta applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla decisione UE 2018/1147. Chiede inoltre di prevedere laddove tecnicamente disponibile anche per l'impianto TMB la presenza di una bussola di accesso nonché di prevedere un sistema di controllo continuo delle emissioni a mezzo di centraline.

Regione Lazio – Area Rifiuti

I rappresentanti evidenziano quanto già indicato nelle premesse del verbale ovvero che l'impianto si inserisce in un contesto strategico che consente il corretto trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti da Roma Capitale ed è inserito all'interno del Piano Rifiuti approvato ad agosto 2020. Si riservano ad ogni modo di inviare un proprio contributo in merito. L'Area aggiunge che lo stesso Piano approvato impone per gli impianti di gestione rifiuti l'adeguamento dell'impianto alle BAT/MTD di settore, in particolare per gli impianti che gestiscono il rifiuto urbano indifferenziato.

[...]

La Regione Lazio Area A.I.A. evidenzia in merito alla scheda D (Individuazione della Proposta Impiantistica ed Effetti Ambientali) e alla scheda E (Piano di Monitoraggio e Controllo) a differenza di quanto riportato di integrare e verificare il rispetto/applicabilità delle BAT/MTD di settore con riferimento a quanto indicato nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'attività IPPC in cui ricade l'impianto in argomento (punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006). Oltre a questa andranno valutate anche le seguenti prassi operative migliorative come strumento di confronto e miglioramento:

- BREF “emissioni prodotte dagli stoccaggi” Gennaio 2005;
- BREF “efficienza energetica” giugno 2008;
- BAT 2019/2010 incenerimento rifiuti.

Tutto ciò sia relativamente alla prestazione Ambientale complessiva dell'impianto, sia relativamente al monitoraggio delle emissioni e ai livelli ad esse associati.

In merito agli stoccaggi andrà verificata la rispondenza dell'impianto alle “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” di cui alla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21/01/2019.

In merito agli aspetti legati ai ricambi d'aria, ferma restando la proposta inviata dalla società ovvero sia una rimodulazione a parità di portata, degli ingressi di aria per riuscire a potenziare i ricambi solo in alcune zone, ai fini della valutazione è necessario avere informazioni in merito ai seguenti aspetti tecnici:

- Chiarire se il sistema di gestione è fisso o variabile. Nel caso sia variabile bisognerà che venga dotato di un PLC per le registrazioni dei dati, delle anomalie e delle variazioni in tempo reale;
- Tutte le aspirazioni devono essere dotate di sistema di backup per evitare che un malfunzionamento di una delle aspirazioni provochi malfunzionamenti anche nelle altre zone, visto che sono tutte collegate tra loro.

Nelle aree dove non si possono garantire i 4 ricambi, le macchine operatrici e le cabine di controllo/operazione dovranno comunque essere in depressione costante e anche gli eventuali operatori che dovessero intervenire manualmente dovranno essere dotati di DPI idonei.

Infine in merito alla planimetria C11 secondo le dizioni riportate per ciascuna area nella legenda, emergono alcune necessità di chiarimento:

- *le Aree A, B, C, G, I, R1 ed R2 non possono essere gestite come aree di “messa in riserva” (operazione R13) perché occupate da rifiuti prodotti e non da rifiuti in ingresso e dovrebbero quindi essere soggette a regime di deposito temporaneo;*
- *l’area D invece, al contrario, non può essere un deposito temporaneo perché occupato da rifiuti in ingresso all’impianto.*

In planimetria andrebbero identificate anche le operazioni alle quali sono deputate le aree (e/o il deposito temporaneo) al fine di evitare confusioni anche all’atto dei controlli.

Sintesi nota Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 65179 del 29/04/2021, acquisita al prot. n. 386252 del 30/04/2021:

[...]

- *predisporre un documento di sintesi dove siano ben evidenziati gli interventi e/o le azioni intraprese dalla ditta in riferimento a ciascuna BAT applicabile per l’impianto in esame, previste nella Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 del 10 Agosto 2018, che stabilisce le migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;*
- *al fine di avere una ragionevole certezza sul contenimento delle emissioni odorigene verso l’esterno, di valutare, qualora tecnicamente possibile, la realizzazione di un sistema di accesso dei mezzi all’interno dell’impianto TMB a mezzo di bussola, in analogia a quanto progettato per l’accesso dei mezzi nell’impianto dedicato alla trasferta;*
- *al fine di informare i cittadini e di fornire indicazioni alla pianificazione di settore, si chiede di prevedere un monitoraggio costante sulla qualità dell’aria nell’intorno dell’impianto, prevedendo l’installazione di stazioni di monitoraggio in continuo dei principali inquinanti presenti nell’aria ambiente, il tutto secondo le modalità e le caratteristiche tecniche che Arpa Lazio riterrà più idonee;*
- *di dare evidenza sull’adozione di specifiche procedure per l’ingresso all’impianto da parte dei mezzi atte ad escludere una sosta prolungata dei mezzi all’esterno dell’impianto, il tutto per limitare le emissioni odorigene provenienti dagli stessi mezzi;*
- *si ritiene inoltre utile, al fine del contenimento dell’emissioni odorigene in particolar modo nei periodi estivi, di prevedere all’interno dell’impianto un sistema di lavaggio dei compattatori AMA;*
- *relativamente alle emissioni in atmosfera, nella documentazione presentata dalla ditta e visibile nel box messo a disposizione dalla Regione Lazio, si evidenziano alcune incongruenze: nelle schede B risulta riportato un solo punto di emissione denominato E1 (superficie del biofiltro a 4 vasche), mentre nella scheda C e nella determinazione del 2011 risultano indicati due punti di emissioni di tipo convogliato E1 (superficie del biofiltro a 4 vasche) ed E2 (trattamento aria nelle fasi ricezione e selezione del rifiuto). Inoltre, nella planimetria C9 manca l’indicazione del punto di emissione E2.*

Infine, seppur di non stretta competenza della scrivente amministrazione, al fine di valutare con attenzione le misure di prevenzione per rischio incendio, si chiede alla ditta di presentare la scheda A22 “certificato prevenzione incendi” corredata di un elenco di misure che la ditta intende adottare in materia di prevenzione incendi.

[...]

Sintesi nota ASL Roma 2 acquisita al prot. n. 395156 del 04/05/2021:

[...]

1. riguardo la bussola in depressione da introdurre nel revamping del TMB esistente, questa viene richiesta sia per l'area superiore della "falsa buca" dalla quale avviene lo sversamento del rifiuto nella stessa, quanto per i grandi portoni laterali a questa, posti alla quota del piano campagna, dai quali hanno accesso le ruspe per la movimentazione del rifiuto;
2. riguardo le procedure di costante pulizia/lavaggio delle pavimentazioni di tutte le aree potenzialmente interessate dalla caduta, anche accidentale, del rifiuto, si richiede sia prodotto un documento che illustri come si intende organizzarle e con quale frequenza;
3. riguardo i cicli di pulizia/lavaggio dei mezzi che conferiscono il rifiuto si richiede, nel medesimo documento sopra richiamato, di illustrare le modalità di funzionamento e la loro frequenza. E' auspicabile che questa procedura sia messa in atto giornalmente al fine di garantire che i mezzi circolanti su strada non rilascino materiale in strada...

[...]

Sintesi parere favorevole Area Rifiuti Regionale prot. n. 465413 del 25/05/2021

[...]

Allo stato attuale, quindi, l'impianto in questione riveste un ruolo strategico nel delicato equilibrio che regola il ciclo di gestione dei rifiuti di Roma Capitale e, proprio perché inserito nella strategia di Piano, lo stesso deve conformarsi, nelle more della sua eventuale futura rilocalizzazione e trasformazione in impianto di sola valorizzazione della frazione secca, anche alle relative disposizioni inerenti all'adeguamento alle BAT di settore, tenuto conto soprattutto delle problematiche evidenziate dagli organi di controllo nel corso dei sopralluoghi di verifica condotti, con particolare riferimento alle emissioni odorigene.

Si richiamano in proposito i Criteri per la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento di cui al paragrafo 11.7 del Piano i quali stabiliscono in particolare che "gli impianti di trattamento e smaltimento di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, tra cui anche gli impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico, devono adottare le migliori tecniche e tecnologie descritte nel documento "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" – decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018".

Dall'esame generale della documentazione progettuale prodotta da AMA nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale con valenza di riesame/rinnovo della Determinazione n. B2519 del 31/05/2011 e s.m.i. in oggetto, avviato in ottemperanza alle prescrizioni 2) e 3) della determinazione n.G09599 del 13/08/2020 di riesame AIA dell'impianto di trattamento meccanico Biologico di Rocca Cencia, sono previsti 10 differenti interventi funzionali i) all'ottimizzazione della sezione di trattamento biologico (biostabilizzazione e raffinazione) della frazione organica per l'adeguamento alle BAT di settore, per assicurare il miglioramento delle condizioni aerobiche della frazione organica putrescibile con conseguente incremento della qualità della FOS in termini di indice respirometrico dinamico potenziale, ii) al revamping della linea di pretrattamento meccanico (vagliatura e separazione aeraulica) in maniera tale da rispettare i parametri di efficienza previsti dalle BAT di settore, iii) ed alla separazione fisica ed ottimizzazione dell'attività di trasfrenza.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter esprimere parere favorevole limitatamente all'inquadramento ed alla coerenza dell'impianto con le previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *per prevenire o comunque ridurre il più possibile le emissioni di odori, oltre al rispetto delle specifiche prescrizioni rese dagli organi di controllo, il soggetto proponente dovrà produrre ed integrare nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale, in ossequio a quanto riportato al paragrafo 11.7 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:*
 - *un protocollo contenente azioni e scadenze;*

- un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze;
 - un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione;
- il soggetto proponente dia attuazione agli adempimenti previsti dall'art. 26-bis del Decreto-Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, con riferimento ai piani di emergenza, nonché agli ulteriori adempimenti che conseguiranno all'emanazione delle Linee guida di cui al relativo comma 9 in corso di approvazione;
- [...]

Sintesi nota tecnica ARPA LAZIO prot. n. 36508 del 03/06/2021, acquisita al prot. n. 494526 del 04/06/2021

[...]

Nella presente valutazione tecnica sono state sollevate una serie di criticità correlate agli elaborati progettuali presentati che in alcuni aspetti presentano informazioni carenti e frammentarie. A parere della scrivente Agenzia emerge quindi la necessità che la documentazione progettuale venga adeguata, da un lato tenendo conto delle indicazioni puntualmente fornite nell'ambito del presente parere, dall'altro rivalutando e risolvendo, da parte del Gestore, le questioni progettuali evidenziate. Quanto sopra implica altresì la necessità di una rielaborazione del PMeC, finalizzata a che il medesimo risulti coerente con le osservazioni formulate da Arpa Lazio nel presente parere e con le modifiche alla documentazione progettuale da prevedere in virtù delle criticità sopra richiamate.

Sulla base di tali premesse è di tutta evidenza che la scrivente Agenzia, solo a seguito di quanto sopra, potrà effettuare una valutazione completa e conclusiva del PMeC da adottarsi, coerente con la nuova formulazione progettuale e in tal modo funzionale a verificare la conformità ambientale dell'installazione in relazione alle caratteristiche tecnologiche e/o gestionali che si intendono adottare. Si segnala altresì a codesta AC che in relazione agli studi previsionali di dispersione degli inquinanti e degli odori, nonché per ciò che concerne l'identificazione e quantificazione dell'impatto acustico, le carenze documentali presenti non consentono una adeguata valutazione dei citati aspetti.

[...]

B.2 Sintesi note tecniche successive alle integrazioni pervenute dalla società in data 23/07/2021

Sintesi parere favorevole con prescrizioni Città Metropolitana di Roma Capitale prot. n. 134192 del 13/09/2021, acquisita al prot. n. 714573 del 13/09/2021

[...]

Si esprime parere favorevole alla realizzazione della modifica per l'impianto in oggetto, con le seguenti prescrizioni.

- A. *La Società si dovrà dotare di Sistema di Gestione Ambientale (SGA) da consegnare all'Autorità Competente entro l'avvio delle attività che saranno autorizzate o entro 12 mesi dall'approvazione della modifica. Il documento SGA dovrà rispondere almeno a tutte le caratteristiche generali elencate nella Decisione 2018/1147 del 10/08/2018 sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento rifiuti alla BAT 1 e alla BAT 12 per il monitoraggio degli odori; inoltre, il SGA dovrà contenere efficaci procedure per il monitoraggio degli odori di cui alla seguente lettera A., alla gestione dell'afflusso dei veicoli che conferiscono rifiuti allo stabilimento di cui alla seguente C. nonché alla gestione del lavaggio dei mezzi di trasporto dei rifiuti di cui alla seguente lettera D.*
- B. *La Società dovrà redigere una sezione del Piano di Monitoraggio e Controllo appositamente dedicata alla caratterizzazione e al monitoraggio degli odori e trasmetterla all'Autorità*

competente per l'AIA entro 90 giorni dall'approvazione della modifica. La Società prenderà come riferimento per la redazione di tale documento le "Linee guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni odorigene gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno" contenute nella Delibera di Giunta regionale della Lombardia 15 febbraio 2012, n. IX/3018, o alternativamente le indicazioni che Arpa potrà concordare preliminarmente con la Società; dovranno essere sottoposte a controllo sia le immediate vicinanze degli edifici ove sono condotte le attività impattanti, all'interno del recinto dello stabilimento, sia almeno n. 4 punti significativi nelle aree esterne allo stabilimento che saranno determinate in base agli studi di caratterizzazione e alla loro destinazione urbanistica; l'autorità competente trasmetterà immediatamente tale documento per l'approvazione da parte dell'organo previsto dall'art. 29-quater comma 6, l'Arpa Lazio sezione di Roma.

- C. Entro sei mesi dall'approvazione della modifica, la Società darà evidenza dell'adozione di specifiche procedure, indicazioni e misure che regolamenteranno l'ingresso all'impianto da parte dei mezzi e le soste dei mezzi in ingresso allo stabilimento sia all'interno dello stesso che all'esterno; tali regole e misure considereranno sia le condizioni normali di esercizio che le fasce orarie più a rischio che le eventuali emergenze come pure i frequenti periodi di sovraccarico come ad esempio eventi pubblici straordinari o le ripercussioni dovute ai cambiamenti ai flussi dei rifiuti in conseguenza di indisponibilità di impianti destinatari, ecc.; la Società darà evidenza anche della divulgazione di tali procedure agli attori coinvolti come trasportatori, stazioni AMA, eventuali società esterne coinvolte;*
- D. Entro sei mesi dall'approvazione della modifica, la Società adotterà specifiche procedure e indicazioni per il lavaggio dei mezzi che trasportano rifiuti, con particolare attenzione per i periodi estivi e ne darà evidenza all'autorità competente della divulgazione agli attori coinvolti.*

[...]

Sintesi parere tecnico ARPA LAZIO ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prot. n. 59184 del 13/09/2021, acquisita al prot. n. 713334 del 13/09/2021

[...]

*In tale contesto, Arpa Lazio, nella propria attività istruttoria preordinata al rilascio del parere per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo, ha effettuato le proprie valutazioni, come di consueto, a partire dall'analisi della documentazione specificamente agli atti del presente procedimento, tenendo conto delle indicazioni fornite in materia di autorizzazione integrata ambientale dalla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06, nonché da quanto riportato nei pertinenti documenti di riferimento europei quali il documento *Bref Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment* del 2018, le *Conclusioni sulle BAT*, di cui alla *Decisione 2018/1147* del 10 agosto 2018, nei documenti di riferimento nazionali costituiti dalle *Linee Guida di settore relative agli impianti di trattamento meccanico biologico (D.M. 29/01/2007)*, e dalla ulteriore normativa settoriale applicabile puntualmente richiamata all'interno della presente valutazione.*

Sulla base di queste premesse nella presente valutazione tecnica sono state fornite a codesta Autorità competente, per le proprie valutazioni e determinazioni, osservazioni in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare circa le condizioni da prevedersi nella fase di realizzazione del revamping impiantistico (utilizzo del bypass) ed osservazioni inerenti l'assetto tecnologico relativo al sistema di aspirazione degli ambienti confinati.

Sono state altresì fornite indicazioni in merito alle modalità di monitoraggio e controllo da adottarsi, che implicano la necessità di una rielaborazione del PMeC.

In relazione agli studi previsionali di dispersione degli inquinanti e degli odori, ad oggi non disponibili tra la documentazione agli atti in quanto in corso di predisposizione da parte del Gestore, la scrivente Agenzia non è nelle condizioni di esprimere la propria valutazione. Si rimette al riguardo ogni decisione a codesta Autorità competente.

[...]

Sintesi parere conclusivo Comune di Roma Capitale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. QL/1362/2021 del 14/09/2021 e relativi allegati, trasmessa con pec acquisita al prot. regionale n. 716385 del 14/09/2021

[...]

di esprimere parere negativo alla modifica sostanziale con valenza di completamento del procedimento di riesame/rinnovo dell'autorizzazione A.I.A. ai sensi degli artt. 29-quatere e 29-octies del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa all' "Impianto di Trattamento Meccanico Biologico di Via di Rocca Cencia, 301 Roma in Amministrazione Giudiziaria (n. 39195/19 Rgnr n. 3588/20 RG GIP – Tribunale di Roma GIP dott. Paolo Andrea Taviano)", sito in via di Rocca Cencia 301, Comune di Roma. Proponente Società AMA S.p.A..

Qualora l'Autorità Competente ritenga comunque di poter rilasciare il rinnovo dell'A.I.A., ferma restando l'adozione delle BAT applicabili alla fattispecie di impianto (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, devono essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- *dovrà essere garantita una maggiore frequenza di svuotamento e relativa sanificazione della zona di ricezione dei rifiuti rispetto a quella attualmente prevista (quindicinale), operazione che dovrebbe risultare più facilmente attuabile alla luce del previsto intervento di riallocazione, in sede separata, dell'attività di trasferimento;*
- *in tutti gli ambienti confinati dell'impianto dovrà essere garantito il mantenimento di un numero di ricambi/ora pari a 4 (compresi i locali in cui non si rileva la presenza di operatori) al fine di conseguire complessivamente un aumento dell'entità di depressione tale da ridurre il più possibile il rischio di fuoriuscita di sostanze odorigene verso l'esterno. Stante la prescrizione, più volte richiamata dalla Società proponente, di "mantenere invariato il quadro emissivo autorizzato", laddove questa venisse confermata dall'Autorità Competente stessa, si dovrà rivalutare l'assetto impiantistico al fine di prevedere il relativo adeguamento degli attuali presidi ambientali (scrubber e biofiltro) in relazione all'aumentato carico volumetrico delle arie esauste da trattare;*
- *il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), nella parte riguardante le misure ricadenti nel comparto "Gestione Impianto", dovrà essere aggiornato prevedendo un aumento delle frequenze delle operazioni di ispezione/controllo per quelle sezioni/punti dell'impianto e quei parametri di processo il cui eventuale malfunzionamento/perdita di integrità o presenza di valori anomali può concorrere ad aumentare il rischio di eventi di inquinamento odorigeno. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle ispezioni dei "portoni dell'area ricezione" per i quali si ritiene utile prevedere una frequenza di ispezione/controllo da settimanale a giornaliera o, ancora, nell'ambito dei parametri di processi, ad esempio, nella Sezione di stabilizzazione, si ritiene necessario un ulteriore aumento della frequenza di determinazione del parametro IRDP, così come per altri parametri quali il tenore di ossigeno, la temperatura della biomassa, etc;*
- *dovrà essere prevista una programmazione delle operazioni di lavaggio per ogni automezzo con frequenza giornaliera;*
- *dovrà essere pianificata la gestione del parco automezzi della Società in modo tale da destinare all'impianto in questione veicoli a minore impatto ambientale;*
- *ai fini della definizione dello scenario emissivo, il monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà essere effettuato per tutte le sorgenti (convogliate, diffuse e fuggitive) secondo i criteri stabiliti dalla Linee Guida della Regione Lombardia (D.G.R. n. IX/3018 del 15/02/2012). Stante le criticità già rappresentate per la problematica olfattiva nel contesto territoriale in argomento, il monitoraggio delle emissioni deve essere programmato con una cadenza*

- almeno trimestrale, individuando per ogni trimestre il periodo di maggiore attività per l'impianto;*
- *per ogni campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene (di cui al punto precedente) dovrà essere effettuata una simulazione modellistica delle ricadute sul territorio circostante facendo riferimento ai criteri delle succitate Linee Guida della Regione Lombardia. Si ritiene utile, a scopo di approfondimento, tenere in considerazione, a tal riguardo, anche i criteri e gli elementi conoscitivi riportati nello studio della fenomenologia olfattiva svolto da A.R.P.A. Lazio e relazionati nel documento "La Molestia Olfattiva - Fenomenologia, criticità e protocollo sperimentale di misura" (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente stesso);*
 - *dovrà essere previsto un monitoraggio in continuo della qualità dell'aria nelle zone circostanti l'impianto relativamente ad inquinanti riconducibili all'esercizio dell'impianto stesso. Il monitoraggio dovrà prevedere la rilevazione sia degli inquinanti "normati" che delle sostanze odorigene (come l'idrogeno solforato, l'ammoniaca, mercaptani, etc.). A tal riguardo si evidenzia la necessità che il rilevamento abbia una risoluzione temporale (tempo di mediazione) di breve durata commisurata, come ordine di grandezza, a quello del singolo atto respiratorio (consistente in circa 5 secondi). Infatti nel caso della molestia olfattiva (che, come è noto, viene percepita per la durata di ogni singolo atto respiratorio umano), a differenza del "normale" inquinamento atmosferico, è molto più importante il picco di concentrazione che il valore medio (sia esso giornaliero che orario) della concentrazione delle sostanze rilevate. Come è noto, infatti, il "normale" inquinamento atmosferico esplica la propria pericolosità per l'organismo umano attraverso la dose inalata dalla popolazione, mentre l'entità della molestia olfattiva è connessa alla concentrazione di picco di una o più sostanze presenti in aria ed inalate durante l'atto respiratorio dagli individui. Tale presupposto, come è noto, è alla base anche delle simulazioni modellistiche nell'ambito delle quali è necessario applicare, ai valori di media oraria ottenuti in output, il fattore "peak-to-mean" per ottenere valori di concentrazione di "picco";*
 - *contestualmente al monitoraggio in continuo e alle simulazioni modellistiche, dovrà essere svolto periodicamente (o, se necessario, anche a seguito di segnalazioni di eventi odorigeni da parte della popolazione) un monitoraggio "percettivo" condotto attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione residente e, se ritenuto necessario, integrato con un monitoraggio rispondente alla norma UNI EN 16841-1/UNI EN 16841-2 al fine di determinare l'esposizione agli odori;*
 - *nel caso in cui dagli esiti delle simulazioni modellistiche e dei monitoraggi svolti e/o di segnalazioni di molestie olfattive da parte della popolazione residente, emergesse una situazione di criticità in termini di impatto olfattivo, dovranno essere prontamente individuate le cause responsabili dell'evento odorigeno e attuate le specifiche misure tecnico-gestionali previste nel "Protocollo di risposta" definito nell'ambito del "Piano di gestione degli odori" come stabilito dalla BAT 12 di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;*
 - *nel caso in cui, anche a seguito dell'attuazione delle succitate misure tecnico-gestionali previste nel suddetto "Protocollo di risposta" di cui alla BAT 12, si rilevi il permanere o il reiterarsi di situazioni di criticità in termini di impatto olfattivo (in particolare presso i ricettori), si ritiene necessario, concordemente anche a quanto previsto a riguardo dalle Linee Guida della Regione Lombardia n. IX/3018/2012, che si debba provvedere ad un riesame dell'autorizzazione impegnando il Gestore a presentare un piano di adeguamento recante modifiche progettuali e/o gestionali da apportare all'assetto impiantistico al fine di ridurre l'impatto generato in modo da ricondurlo entro i limiti di accettabilità rispondenti ai requisiti di cui alle citate Linee Guida n. IX/3018/2012;*
 - *le modalità tecnico-operative dei monitoraggi e delle simulazioni modellistiche dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione di A.R.P.A. Lazio, quale Ente tecnico competente in materia;*

ed inoltre:

- la Società A.M.A. S.p.A. dovrà presentare la dichiarazione asseverata del progettista, ai sensi del DPR 445/2000, riguardante la legittimità dell'esistente, la dimostrazione della fattibilità dell'intervento in relazione alla capacità edificatoria dell'intero lotto e delle relative consistenze edilizie;
- dovrà essere predisposto, nelle successive fasi progettuali, un elaborato tecnico che riporti i nuovi calcoli idrici e le portate stimate per il corretto dimensionamento delle tubazioni della rete di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui anche ai fini della verifica del collegamento delle stesse alla fognatura pubblica nonché i dati sulla dotazione idrica giornaliera necessaria all'attività dell'impianto, conseguenti le modifiche apportate all'impianto;
- tale elaborato tecnico dovrà essere sottoposto al Gestore del S.I.I. Acea Ato2 per le verifiche idrauliche di competenza anche ai fini del collegamento alla rete fognaria comunale;
- dovrà essere ridotto il più possibile (anche attraverso idonee soluzioni tecniche di riutilizzo e riciclo dell'acqua meteorica) l'apporto delle acque meteoriche da smaltire in pubblica fognatura, al fine di garantire la corretta funzionalità delle stesse;
- dovrà essere verificata l'eventuale presenza di corpi idrici recettori nell'area e la possibilità di scaricare parte della portata meteorica, opportunamente trattata ai fini del rispetto dei limiti di legge, in acque superficiali (previa autorizzazione allo scarico da richiedere all'Autorità Competente);
- si dovrà, comunque, provvedere all'ottenimento/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi degli artt. 107 e 124 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 14/99;
- dovrà essere predisposto uno studio Geologico che analizzi le caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche dell'area e indagli sull'eventuale presenza di dissesti idrogeologici e cavità sotterranee.”;
- dovrà essere realizzata una recinzione verde lungo tutto il perimetro dell'impianto che mitighi e mimetizzi l'impatto visivo dello stesso rispetto sia alle preesistenze Archeologico-Monumentali esistenti che alla campagna circostante, e dovrà essere concordato, con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione Interventi su Edilizia Monumentale, Servizio Gestione Territorio, Carta dell'Agro, Forma Urbis e Carta per la Qualità, il colore del nuovo fabbricato in modo da considerare il cromatismo del contesto in cui è inserito;
- in fase di progettazione esecutiva o, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, del D.P.R. 120/2017, gli esiti delle attività di caratterizzazione del sito previste dal Piano preliminare di Utilizzo, nonché dei test di cessione, questi ultimi necessari in considerazione dell'accertata presenza di materiali di riporto, devono essere trasmessi all'Autorità Competente ed all'ARPA Lazio, come indicato dal successivo comma 6 del medesimo articolo;
- sempre in fase esecutiva, il proponente dovrà indicare:
 - a) l'ubicazione dei siti in cui verranno depositate le terre e rocce da scavo prodotte;
 - b) le volumetrie da riutilizzare nel sito di produzione e quelle destinate fuori situ;
 - c) gli impianti e la tipologia di trattamento alle quali dette terre e rocce saranno sottoposte;
- riguardo al punto di cui sopra, ai fini del riutilizzo in situ al di fuori del regime dei rifiuti, in ottemperanza all'art. 185, comma 1, lett. C) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono consentiti soltanto i trattamenti ricadenti nella definizione di “normale pratica industriale” di cui all'art. 2, lettera o) del D.Lgs 152/2006 e ssmmii.;
- qualora le terre e rocce da scavo, all'esito delle determinazioni analitiche di cui ai precedenti punti, non siano idonee al riutilizzo in situ, le stesse saranno qualificate come rifiuto e, pertanto, dovranno essere assoggettate a quanto disposto dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

- *quando l'attività entrerà in esercizio, la Società AMA S.p.A. dovrà verificare, avvalendosi di tecnico competente in acustica, così come previsto dall'art.18, comma 1 lettera g) della L.R. n.18/01, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuovo studio di impatto acustico che mitighi l'impatto dell'attività sull'ambiente circostante;*
[...]

B.3 Sintesi Verbale del 14/09/2021

[...]

In merito al parere ARPA Lazio si evidenzia e si chiede alla società AMA s.p.a. proponente la fattibilità della rimodulazione dell'attività di trasferimento dei rifiuti organici da raccolta differenziata in modo tale che la stessa sia effettuata nell'edificio di nuova costruzione per la trasferimento dell'indifferenziato.

Si lascia la parola agli Enti invitati:

Roma Capitale:

Roma Capitale ha effettuato una conferenza interna relativamente al progetto presentato con tutti i dipartimenti competenti di Roma Capitale evidenziando in un unico documento il parere conclusivo che verrà inviato a breve. In merito alla risposta sull'applicabilità di una Valutazione di Impatto Ambientale Roma Capitale non concorda con quanto ritenuto dalla Regione Lazio nella risposta pervenuta. In merito alle integrazioni richieste ad AMA s.p.a. dal Comune si ritiene che la società non abbia ottemperato compiutamente a quanto indicato nella Determinazione di riesame, al punto 2 in particolare, sulla separazione fisica all'interno dell'impianto delle aree di stoccaggio in ingresso del rifiuto urbano indifferenziato tra quello destinato a trasferimento e quello destinato a trattamento. Un altro aspetto è quello relativo ai rifiuti in uscita e alla qualifica del rifiuto prodotto che nel progetto viene ancora presentato con la possibilità di codificare sia con il codice EER 190501 che con il codice EER 190503, ritenendo che non possa esserci la possibilità di codificare il rifiuto in maniera diversa al codice EER 190503. Analoghe criticità vi sono per il bypass previsto nell'impianto. Tali criticità sono state evidenziate anche nel parere di ARPA Lazio.

In definitiva per quanto evidenziato e, come riportato nel parere che verrà a breve inviato, il parere di Roma Capitale è contrario rispetto al progetto di revamping presentato.

AMA spa:

AMA spa non ha intenzione di utilizzare la trasferimento dell'organico (mai utilizzata in passato) e dunque si rende disponibile a stralciare tale parte evitando qualsiasi commistione tra attività di trasferimento e di trattamento. Per quanto riguarda la codifica del rifiuto prodotto in uscita la società ritiene che con la modifica richiesta e il revamping impiantistico l'impianto sarà in grado di produrre costantemente e correttamente un rifiuto codificabile con il EER 190503. La codifica con il EER 190501 resterebbe esclusivamente limitata a situazioni d'emergenza, legata alla necessità di non fermare l'impianto dovuta alla situazione attuale dei conferimenti presso l'impianto. Analogo discorso è estendibile al bypass previsto nell'impianto che funzionerà esclusivamente nelle fasi di realizzazione e revamping impiantistico del trattamento della frazione organica. Non potendo utilizzare il bypass la società dovrebbe effettuare i lavori ad impianto completamente fermo con tutte le ricadute sulla necessità costante di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato di Roma Capitale, non potendo allo stato attuale contare su un impianto alternativo.

Amministrazione Giudiziaria:

L'Amministrazione Giudiziaria conferma quanto indicato da AMA s.p.a. Il bypass è necessario per non diminuire il quantitativo dei rifiuti trattati dall'impianto durante la fase dei lavori e verrà utilizzato per un massimo del 20/30% dei rifiuti lavorati. Verrebbe usato esclusivamente nella fase di esecuzione dei lavori e per un arco temporale ristretto.

Città Metropolitana di Roma Capitale:

La Città Metropolitana di Roma Capitale richiama quanto indicato nel parere già inviato.

La Regione Lazio Area A.I.A. evidenzia che le integrazioni fornite dalla società risultano esaustive in merito a quanto rappresentato in sede di conferenza di servizi del 27/04/2021. In merito a quanto evidenziato sugli aspetti relativi alla V.I.A. si ribadisce quanto indicato nella nota di risposta già fornita. L'obiettivo del presente revamping è quello di rispondere a quanto disposto dall'autorità giudiziaria al fine di rendere l'impianto conforme all'autorizzazione e diminuire gli impatti che si sono evidenziati nella gestione dell'impianto di che trattasi. In merito a quanto evidenziato nel parere di ARPA Lazio e del Comune di Roma Capitale verranno valutate le prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo e le modifiche/integrazioni da apportare al Piano di Monitoraggio e Controllo. Il parere dell'Area A.I.A. è dunque un parere favorevole con prescrizioni.

In conclusione l'Autorità Competente preso atto dei pareri espressi dalle amministrazioni invitate, del parere ARPA Lazio ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, tenuto conto delle posizioni prevalenti e che a norma dell'art. 14-ter, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, ritiene di poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta per il procedimento in oggetto relativamente al revamping impiantistico del TMB AMA s.p.a. di Rocca Cencia, Roma Capitale.

Si procederà all'emissione della Determinazione di chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale verranno richieste le integrazioni documentali finalizzate all'emissione del provvedimento così come richiesto nei pareri pervenuti e dalle valutazioni dell'autorità competente.

[...]

B.4 Quadro sinottico prescrittivo in funzione delle osservazioni di ARPA Lazio prot. n. 59184 del 13/09/2021, acquisita al prot. n. 713334 del 13/09/2021

Rif.	Parere Arpa Lazio n 0713334 del 13/09/2021	Valutazione Regione Lazio
1	<p>Allo scopo si evidenzia a codesta Autorità competente che occorre siano individuati dei range di riferimento per le percentuali dei rifiuti prodotti (Combustibile solido secondario, scarto primario, FOS e scarto di raffinazione) e della percentuale di perdite, da indicare nell'atto autorizzativo quale riferimento per i controlli di processo. A tal fine si ritiene che il Gestore debba produrre una relazione contenente i dati relativi alle rese di processo elaborati su base annuale, da trasmettere ad Arpa Lazio per le attività di controllo ed a codesta Autorità competente per le valutazioni di competenza.</p>	<p>Si richiede alla Società di approntare idoneo manuale di processo contenente le elaborazioni delle rese di processo riferite agli esercizi dei 5 anni precedenti e le prospettive di range di resa futura.</p>
2	<p>Con riferimento ai controlli sui rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento meccanico biologico, il Gestore ha positivamente riscontrato la richiesta della scrivente Agenzia di prevedere l'esecuzione dell'analisi merceologica con frequenza semestrale, secondo quanto previsto nelle LG di settore D.M. 29/01/2007 Impianti di trattamento meccanico biologico. Al riguardo il PMeC è stato aggiornato prevedendo l'analisi merceologica per tutti i rifiuti in ingresso</p>	<p>Si richiede alla società di produrre manuale operativo dei controlli dei rifiuti in ingresso ed in uscita comprensivo dell'iter di gestione delle eventuali non conformità, per poterlo allegare all'atto finale di cui diverrà parte integrante. Tale manuale dovrà essere conforme a quanto riportato nel Decreto direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 di approvazione delle linee guida ISPRA SNPA 105/ 2021</p>
3	<p>Con riferimento alle tabelle riportate alle pag. 7 ÷ 9 del PMeC e relative ai criteri di ammissibilità in discarica si ritiene utile precisare che i richiamati Decreti D.M. 27/09/2010 e D.M. 24/06/2015 non sono più vigenti, pertanto allo scopo il Gestore dovrà far riferimento alla normativa di settore D.Lgs. 36/2003, recentemente modificato ed integrato. Si richiede che il PMeC venga aggiornato al riguardo.</p>	<p>Aggiornare PMeC</p>
4	<p>In merito alla frequenza si evidenzia che con riferimento alla determinazione dell'IRDP sul prodotto finale nelle L.G. di settore di cui al D.M. 29 gennaio 2007 è indicata una frequenza pari a 3-4 volte l'anno, quindi maggiore di quella prevista dal Gestore. [...]Si richiede pertanto di aggiornare il PMeC al riguardo.</p>	<p>Aggiornare PMeC</p>
5	<p>La scrivente Agenzia aveva richiesto inoltre di prevedere le determinazioni elencate alla BAT 36 della Decisione n. 2018/1147 UE. Al riguardo il Gestore ha riscontrato positivamente l'indicazione dell'Agenzia ed aggiornato il PMeC. Rispetto al PMeC ultimo trasmesso si evidenzia che le frequenze indicate non sono in linea con quanto previsto nelle L.G. di settore; si richiede al Gestore di aggiornare le</p>	<p>Aggiornare il PMeC</p>

	<p>frequenze di determinazione dei successivi parametri, secondo quanto previsto nelle L.G. di settore di cui al D.M. 29 gennaio 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la determinazione del rapporto C/N del rifiuto in ingresso al trattamento si assuma la frequenza mensile; - per la misurazione della temperatura del rifiuto in via di trattamento si assuma la frequenza giornaliera per la fase attiva di trattamento, mentre per la fase di maturazione la temperatura può essere determinata con frequenza settimanale. 	
6	<p>Al riguardo il Gestore specifica che l'impianto produce esclusivamente Combustibile solido secondario – CSS, codice CER 19 12 10, conforme alla norma UNI Cen/Ts 15359:2011 e UNI EN 15442:2011 (metodi di campionamento). In particolare il Gestore specifica che non è prevista la produzione di CSS combustibile EoW.</p> <p>Rispetto a quanto sopra si prende atto della precisazione fornita. Rispetto alla produzione di combustibile solido secondario CER 19 12 10 si informa che lo scorso luglio la norma UNI Cen/Ts 15359:2011 è stata sostituita dalla UNI EN ISO 21640:2021. Per le caratteristiche di classificazione e di specificazione occorre pertanto fare riferimento alla nuova norma tecnica. Pertanto si ritiene necessario aggiornare in tal senso il PMeC.</p>	Aggiornare il PMeC
7	<p>Dalla recente documentazione fornita si ricava che sia stata prevista la possibile produzione del rifiuto “Combustibile solido secondario - CSS (CER 19 12 10) non conforme”, destinato ad operazione D15. Al riguardo si rappresenta che la documentazione tecnica fornita non contiene informazioni in merito al tipo di “non conformità” e alle condizioni in cui tale rifiuto si genera, né una stima delle relative quantità. Si può desumere che la non conformità del rifiuto in parola sia da rapportare ai requisiti previsti dalla norma tecnica Uni di riferimento. In tal caso laddove detto rifiuto non fosse riconducibile al combustibile da rifiuto in quanto non conforme, si ritiene che il medesimo debba essere classificato con il codice CER 19 12 12.</p>	Si richiede alla società di produrre manuale operativo dei controlli dei rifiuti in ingresso ed in uscita comprensivo dell'iter di gestione delle eventuali non conformità, per poterlo allegare all'atto finale di cui diverrà parte integrante.
8	<p>Rispetto alla possibilità che tale rifiuto possa essere destinato ad operazioni di recupero (R1 o R3), fermo restando la necessità che gli impianti di destino siano autorizzati al recupero del rifiuto codice CER 19 12 12, le modalità di monitoraggio da prevedersi dovranno garantire la verifica degli eventuali requisiti previsti nell'atto autorizzativi dell'impianto di destino. Si richiede al Gestore di aggiornare al riguardo il PMeC ovvero, qualora attualmente non siano in essere accordi per l'invio di tali rifiuti ad attività di recupero, di rendere comunque disponibili per le fasi di controllo le verifiche effettuate allo scopo.</p>	Si richiede alla società di produrre manuale operativo dei controlli dei rifiuti in ingresso ed in uscita comprensivo dell'iter di gestione delle eventuali non conformità, per poterlo allegare all'atto finale di cui diverrà parte integrante. + Aggiornare PMeC
9	<p>Dalla recente documentazione fornita si ricava che sia prevista la possibile produzione del rifiuto “scarto pesante non conforme”, destinato ad operazione D15, senza tuttavia che siano state fornite informazioni in merito al tipo di “non</p>	Si richiede alla società di produrre manuale operativo dei controlli dei rifiuti in ingresso ed in uscita comprensivo

	<p>conformità” ed alle condizioni in cui tale rifiuto possa generarsi, né una stima delle relative quantità. Rispetto alle operazioni di gestione cui risulta destinato lo scarto primario che si genera dalla produzione del CSS, ovvero recupero (R1 o R3) e/o smaltimento in discarica, si premette innanzitutto che sulla base delle disposizioni legislative vigenti occorre privilegiare l'utilizzazione dei rifiuti in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica (R1) rispetto allo smaltimento in discarica. Riguardo alle citate operazioni di recupero, non si ravvisano condizioni per cui il rifiuto codice CER 19 12 12 risulterebbe non conforme ai fini di tali gestioni. D'altra parte, qualora le condizioni di non conformità fossero ascrivibili al contenuto di materiale organico putrescibile residuo ai fini dello smaltimento in discarica, si evidenzia che la produzione di un rifiuto con tali caratteristiche sarebbe indicativo di un non corretto funzionamento della sezione d'impianto dedicata alla separazione tra la frazione organica da inviare a stabilizzazione e frazione valorizzabile da avviare alla produzione di CSS. Fermo restando che la possibile produzione del rifiuto scarto pesante non conforme non deve in alcun caso pregiudicare il rispetto delle percentuali di resa attese per i rifiuti derivanti dai trattamenti autorizzati, si rammenta la necessità che la gestione del citato rifiuto garantisca il rispetto della normativa ambientale vigente.</p>	<p>dell'iter di gestione delle eventuali non conformità, per poterlo allegare all'atto finale di cui diverrà parte integrante.</p>
10	<p>Per quanto sopra, a parere della scrivente Agenzia, nel caso in cui il materiale in uscita dall'impianto di biostabilizzazione risultasse non completamente stabilizzato, in particolare nel caso in cui l'IRDP risultasse superiore a 1000 mgO₂/KgSVh, tale rifiuto prodotto, ma non completamente stabilizzato, dovrebbe essere riprocessato, prevedendo anche, se necessario, una temporanea sospensione dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, fino a quando non si ripristinassero le condizioni per garantire un adeguato trattamento dei rifiuti.</p>	<p>Prevista prescrizione specifica nell'atto</p>
11	<p>Rispetto alla possibilità che tale rifiuto possa essere destinato ad operazioni di recupero (R1), fermo restando la necessità che gli impianti di destino siano autorizzati al recupero del rifiuto codice CER 19 05 01, le modalità di monitoraggio da prevedersi dovranno garantire la verifica degli eventuali requisiti previsti nell'atto autorizzativi dell'impianto di destino. Si richiede al Gestore di aggiornare al riguardo il PMeC ovvero, qualora attualmente non siano in essere accordi per l'invio di tali rifiuti ad attività di recupero, di rendere comunque disponibili per le fasi di controllo le verifiche effettuate allo scopo.</p>	<p>Si richiede alla società di produrre manuale operativo dei controlli dei rifiuti in ingresso ed in uscita comprensivo dell'iter di gestione delle eventuali non conformità, per poterlo allegare all'atto finale di cui diverrà parte integrante. + aggiornare PMeC</p>
12	<p>Si rappresenta inoltre la necessità che il PMeC sia integrato con indicazione delle operazioni di recupero/smaltimento cui i rifiuti prodotti sono destinati. Si richiede al Gestore di integrare la Tabella 1 a pag. 16 del PMeC.</p>	<p>Aggiornare PMeC</p>
13	<p>Il progetto di revamping impiantistico in atti concerne sostanziali modifiche impiantistiche non riconducibili ad</p>	<p>Risolta in cds: L'utilizzo del by-pass verrà</p>

	<p>interventi finalizzati alla risoluzione di un'anomalia o un malfunzionamento della sezione di stabilizzazione. A parere della scrivente Agenzia pertanto la citata Determinazione n. G03019/2015 allo stato non autorizza l'utilizzo del bypass per un progetto di revamping</p>	<p>consentito attraverso apposita prescrizione esclusivamente nelle fasi di realizzazione e revamping impiantistico del trattamento della frazione organica al fine di non interrompere del tutto l'attività dell'impianto al fine di garantire il costante trattamento del rifiuto urbano indifferenziato di Roma Capitale, non potendo allo stato attuale contare su un impianto alternativo.</p>
14	<p>Sulla scorta di quanto sopra, non ritenendo applicabile l'utilizzo del bypass previsto nella Determinazione n. G03019/2015 al progetto di revamping impiantistico ed in considerazione delle implicazioni ambientali legate alla movimentazione di un rifiuto ancora altamente reattivo, si invita codesta Autorità competente, sentito il Proponente, a valutare la praticabilità di idonee forme di gestione da adottare nel periodo di realizzazione del progetto che garantiscano comunque la stabilizzazione del rifiuto urbano in ingresso. In particolare, si richiede di valutare la possibilità di effettuare i lavori di revamping garantendo comunque l'esercizio di un'area dedicata alla stabilizzazione dei rifiuti, anche attraverso l'eventuale riduzione dei conferimenti, ovvero la temporanea sospensione dei medesimi all'impianto. Per quanto attiene altresì l'utilizzo del bypass nei casi previsti nella Determinazione n. G03019/2015, ovvero nei periodi di tempo necessari a risolvere anomalie e malfunzionamenti della linea di stabilizzazione, si rappresenta la necessità che il ricorso all'utilizzo del bypass sia tempestivamente comunicato e che siano fornite adeguate informazioni sulle tempistiche necessarie alla risoluzione dei malfunzionamenti occorsi, ai fini dell'approvazione da parte di codesta Autorità competente.</p>	
15	<p>In virtù di tali considerazioni si evidenzia la necessità che siano stabilite opportune condizioni che garantiscano che per tutti i rifiuti oggetto di trasferta sia prevista una gestione completamente separata dalle altre operazioni svolte presso il TMB ed in particolare si richiede a codesta Autorità competente di promuovere presso il Gestore una verifica di fattibilità della rimodulazione dell'attività di trasferta dei rifiuti organici da raccolta differenziata in modo tale che la stessa sia effettuata nell'edificio di nuova costruzione per la trasferta dell'indifferenziato.</p>	<p>Risolta in cds: <i>“AMA spa non ha intenzione di utilizzare la trasferta dell'organico (mai utilizzata in passato) e dunque si rende disponibile a stralciare tale parte evitando qualsiasi commistione tra attività di trasferta e di trattamento”.</i> Verrà pertanto stralciata tale attività</p>
16	<p>Al riguardo si rappresenta che a parere della scrivente Agenzia non si ritiene praticabile l'utilizzo dei medesimi serbatoi con funzione sia di accumulo di acque reflue destinate al riutilizzo che di stoccaggio, nel caso in cui tali acque debbano essere allontanate come rifiuto. Si evidenzia la necessità che le strutture deputate all'accumulo funzionale al riutilizzo siano distinte rispetto alle strutture adibite allo stoccaggio dei rifiuti, al fine di consentire in fase di controllo la verifica del rispetto delle condizioni previste per il deposito temporaneo per i materiali gestiti come rifiuti. Si rimette tale questione a codesta AC per la definizione delle adeguate modalità di gestione. Rispetto alle modalità gestionali da adottarsi occorre infine che sia osservato quanto previsto nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del</p>	<p>La Società dovrà separare gli stoccaggi delle acque reflue destinate al riutilizzo da quelle destinate ad essere allontanate come rifiuto. Si richiede variante progettuale in merito</p>

	Territorio e del Mare n. 1121 del 21.01.2019.	
17	<p>Con riferimento allo scarico SF2 il Gestore precisa che lo scarico prodotto non è costituito dalle sole acque di prima pioggia e dilavamento piazzali dello stabilimento, come invece previsto nella Determinazione n. 9599 del 13.08.2020. Dalla recente “nota di risposta” si ricava che al punto di scarico SF2 sono convogliate, oltre alle acque di prima pioggia, anche le acque reflue industriali provenienti da attività di autorimessa, officine e magazzini. Le citate acque reflue industriali e le acque di prima pioggia vengono congiuntamente sottoposte ad un trattamento depurativo di tipo chimico/fisico e biologico, prima dello scarico in fognatura. In particolare al riguardo il Gestore fa riferimento ad una autorizzazione provvisoria rilasciata dal Comune di Roma n. 45358 del 22 Giugno 2018. Al riguardo si evidenzia a codesta Autorità competente che l’esistenza di due differenti autorizzazioni per il medesimo scarico rappresenta un’anomalia da risolvere nell’ambito del presente procedimento, vieppiù in considerazione del fatto che gli atti rilasciati fanno riferimento a condizioni sostanzialmente diverse (l’una ad uno scarico di acque di prima pioggia, l’altro ad uno scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia). Come noto l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06, pertanto tutti gli aspetti relativi allo scarico in argomento devono essere disciplinati nell’ambito della futura autorizzazione integrata.</p>	L’autorizzazione allo scarico verrà chiarita e disciplinata nell’atto di modifica A.I.A. ove verrà prescritta anche la realizzazione di una presa campione al fine del controllo separato dei flussi.
18	<p>Al riguardo, fermo restando le determinazioni di codesta Autorità competente, si ritiene necessario che il punto di controllo per le verifiche qualitative e quantitative previste per le acque reflue industriali e di prima pioggia sia posizionato in uscita dall’impianto di depurazione e prima della confluenza con le acque reflue domestiche.</p>	La società dovrà fornire i necessari adeguamenti delle tavole in tal senso
19	<p>Rispetto alle forme di monitoraggio da prevedersi si richiede che sia previsto un monitoraggio quantitativo, tramite l’impiego di contatori volumetrici muniti di sistemi di registrazione e opportunamente posizionati, in modo da garantire la tracciabilità dei quantitativi di reflui prodotti, della quota riutilizzata internamente e di quella allontanata come rifiuto</p>	Oggetto di specifica prescrizione
20	<p>[...]reflui prodotti in corrispondenza dei sistemi di abbattimento biofiltri e scrubber[...]reflui dai sistemi di abbattimento ad umido sono contaminati da ammoniaca, alcoli ed acidi grassi volatili [...]Si ritiene pertanto che dette acque reflue possano essere esclusivamente allontanate come rifiuti [...]reflui raccolti in corrispondenza delle aree di stoccaggio</p>	Oggetto di specifica prescrizione
21	<p>Infatti si ritiene che il riutilizzo dei flussi d’aria debba avvenire esclusivamente nel processo biologico, ovvero nel caso di specie nei bacini di stabilizzazione per l’ambientalizzazione delle sezioni di bioossidazione attiva e/o per l’insufflazione della biomassa (come richiamato nelle Linee Guida di settore), e non come indicato dal Gestore</p>	La Società dovrà presentare relazione di dimensionamento dell’impianto di aspirazione e trattamento arie funzionale a quanto richiesto da Arpa Lazio e anche in funzione di quanto

	<p>come aria di lavaggio dei vari reparti per garantire il numero richiesto di ricambi d'aria, a prescindere dalla saltuarietà della presenza di personale all'interno dei reparti stessi.</p> <p>Conseguentemente i volumi residui atti a garantire il citato numero di ricambi d'aria devono essere costituiti da aria fresca aspirata dall'esterno, con la necessità di rivalutare gli attuali presidi al punto di emissione E1 (scrubber e biofiltro) e l'eventuale necessità di incrementarli, tenendo conto del carico volumetrico residuo dell'attuale biofiltro.</p>	<p>indicato dal Comune di Roma Capitale</p>
22	<p>ai fini della definizione dell'assetto impiantistico da autorizzare, il Gestore ha formulato specifica richiesta di chiarimento a codesta Autorità competente relativamente all'interpretazione di AMA del passaggio "... il progetto dovrà essere inoltre corredato di relazioni tecniche che motivino le scelte impiantistiche e i dimensionamenti delle sezioni di aspirazione e trattamento arie in correlazione al quadro emissivo autorizzato e ai ricambi/ora necessari a mantenere la salubrità degli ambienti di lavoro", specificato nell'atto autorizzativo relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. B2519 del 31/03/2011 e s.m.i., di cui alla Determinazione Regionale n. G09599 del 13/08/2020, come mantenimento del quadro emissivo autorizzato, ovvero alla possibilità intervenire sui ricambi/ora di aria dei vari ambienti, aumentando gli ingressi di aria fresca rispetto alla situazione attuale e quindi i flussi in uscita dal biofiltro, come suggerito da ARPA.</p>	<p>Vedi punto precedente</p>
23	<p>Rispetto a tutto quanto sopra premesso, si ribadisce quanto già rappresentato nel precedente parere ovvero che il riutilizzo delle arie esauste è sì previsto dalla BAT 39, ma esclusivamente per la reimmissione nel processo biologico degli scarichi gassosi a basso tenore di inquinanti BAT 39, quali temperatura e/o tenore di inquinanti degli stessi, oltre al fatto che, preventivamente al riutilizzo del flusso gassoso, potrebbe essere necessario condensare il vapore acqueo ivi contenuto, raffreddando lo stesso, il Gestore fa presente che, viste le portate d'aria in gioco e le relative caratteristiche (aria sovrassatura), tale soluzione necessariamente imporrebbe l'utilizzo di elevati quantitativi d'acqua e di energia con un conseguente aumento globale dell'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'evidente contrasto con le strategie previste dalle BAT di settore in materia di efficientamento energetico (di cui alle BREF "Energy Efficiency" – febbraio 2009). Al riguardo si precisa che tale valutazione deve tener conto della necessità che il processo di biostabilizzazione garantisca la dovuta efficacia.</p>	<p>Si richiede specifica relazione in merito</p>
24	<p>si ribadisce che i sistemi di umidificazione previsti dovranno garantire il mantenimento del giusto livello di umidità del letto (40-60%), in quanto fattore determinante per il suo funzionamento.</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione</p>
25	<p>si ribadisce la necessità di garantire la temperatura ottimale per l'attività biologica (20- 40°C) fattore determinante per il corretto funzionamento del biofiltro</p>	

26	<p>si ribadisce che il sistema adottato dovrà assicurare la massima efficienza di umidificazione del flusso gassoso e di abbattimento delle componenti inquinanti in esso presenti, che verrà verificata nell'ambito delle attività di controllo previste nel PMeC.</p>	
27	<p>Rispetto, invece, ai controlli trimestrali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carico specifico medio; - tempo di residenza medio; - efficienza media di abbattimento; - umidità del biofiltro <p>si evidenzia che, a fronte della dichiarazione del Gestore di aver revisionato la tabella C5 del PMeC introducendo tali verifiche, nel documento in esame le citate determinazioni non risultano presenti. Pertanto si ritiene necessario revisionare in tal senso il PMeC.</p>	Integrare PMeC
28	<p>Al riguardo occorre evidenziare a codesta Autorità competente che non sono stati forniti ulteriori elementi utili a comprendere le circostanze in cui si verifica la presenza delle emissioni diffuse ED2 in virtù del fatto che i rifiuti scaricati nella fossa di ricezione vengono alimentati direttamente a sistema di trattamento senza necessità di essere movimentati fuori dal capannone</p>	La Società dovrà relazionare in merito
29	<p>Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili (tabella C11 del PMeC) e alle emissioni eccezionali in condizioni imprevedibili (tabella C12 del PMeC) si ribadisce la necessità di aggiungere i disservizi relativi ai sistemi di apertura e chiusura automatica degli edifici in depressione e relativi alle lame d'aria, nonché individuare le azioni da intraprendere al verificarsi di ogni evento programmato o accidentale. Al riguardo si evidenzia, infatti, che, nonostante la dichiarazione del Gestore, tali elementi non risultano presenti</p>	Aggiornare il PMeC
30	<p>A valle di tale attività di indagine il Gestore effettuerà lo studio di dispersione, come da "Linee Guida della Regione Lombardia (D.G.R. IX/3018 15/02/2012)", aventi come input i dati emissivi pervenuti dalle campagne di indagini svolte durante l'anno e i corrispondenti dati meteorologici del sito di interesse, con l'eventualità di implementazione del modello di calcolo attraverso nuovi monitoraggi (di cui alla norma EN 16841:1 o 2) nei casi specificati. Al riguardo si evidenzia che il protocollo di monitoraggio che verrà adottato dovrà essere contenuto nel PMeC.</p>	Aggiornare il PMeC
31	<p>L'azienda non ha ancora in corso una procedura di certificazione del proprio sistema di gestione ambientale per l'impianto, tuttavia adotta procedure interne di gestione.</p>	<p>Come indicato e richiesto anche dagli altri Enti in conferenza verrà richiesto alla società di dotarsi di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e di consegnare all'Autorità Competente gli attestati dell'ente certificatore</p>
32	<p>In relazione agli studi previsionali di dispersione degli</p>	<p>Come indicato e richiesto</p>

	inquinanti e degli odori, ad oggi non disponibili tra la documentazione agli atti in quanto in corso di predisposizione da parte del Gestore, la scrivente Agenzia non è nelle condizioni di esprimere la propria valutazione.	anche dagli altri Enti verrà richiesto alla società di effettuare e completare gli studi effettuati consegnando le risultanze e gli esiti che saranno sottoposti ad ARPA Lazio
33	Per la valutazione degli aspetti relativi all'impatto acustico, non trattati nella presente, seguirà successiva nota integrativa	con nota integrativa prot. n. 65801 del 08/10/2021, acquisita al prot. n. 808204 del 08/10/2021 ARPA Lazio ha ritenuto esaustivo quanto integrato dalla società per gli aspetti relativi all'impatto acustico

C. ALTRI PARERI

ASL Roma 2 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Pre.S.A.L. - Servizio S.I.S.P.: dopo la nota acquisita al prot. n. 395156 del 04/05/2021 su riportata l'Ente non ha partecipato alla conferenza decisoria nè ha mandato parere conclusivo in tempi utili. Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 "*...Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*"

D. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI

In virtù di quanto espresso dagli enti, dalla scrivente Autorità Competente e dalla Società, al fine di poter consentire la corretta e armonizzata stesura della Determinazione definitiva della Autorizzazione Integrata Ambientale è necessario acquisire la seguente documentazione che diventerà parte integrante dell'atto futuro:

- I. aggiornamento/integrazione della documentazione fornita (come da DGR 288/06) con particolare riferimento ai manuali, al Piano di Monitoraggio e Controllo e alle tavole (documenti da allegare all'atto futuro), in funzione delle prescrizioni/indicazioni pervenute dagli Enti riportate in relazione e come indicato nel quadro sinottico riportato al punto B.4 della presente relazione istruttoria;
- II. Fornire puntuale riscontro in merito a quanto riportato nel quadro sinottico riportato al punto B.4 della presente relazione istruttoria.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Direttore

Vito Consoli